

Deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 2012, n. 10-4882

Fondo regionale di garanzia istituito presso Artigiancassa SpA. Approvazione Disposizioni operative. Revoca dell' allegato A alla DGR n. 62-13338 del 15/02/2010.

A relazione dell'Assessore Giordano:

Premesso che:

ai sensi della LR n. 1/2009 -Testo unico in materia di artigianato e del relativo Documento triennale di indirizzi 2012-2014, di cui alla DGR n. 14-4039 del 27/06/2012, la Regione realizza interventi a sostegno dell'artigianato finalizzati, tra l'altro, al rafforzamento e all' adeguamento degli strumenti di riassicurazione e controgaranzia per l'accesso al credito delle imprese;

ai sensi del combinato disposto degli artt. 12,14 e 15 del D.Lgs. n. 112/1998 e della Delibera della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2000, la Regione esercita le funzioni amministrative inerenti il Fondo di garanzia a suo tempo istituito dalla Legge n. 1068/64 presso Artigiancassa SpA;

il Fondo di garanzia è stato gestito da Artigiancassa SpA ai sensi della convenzione rep. n. 1899 del 19.7.1999 (con cui la Regione è subentrata alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalla convenzione fra tali Amministrazioni e Artigiancassa S.p.A.) e successive modificazioni e integrazioni;

allo scadere della richiamata convenzione e a seguito di una procedura di evidenza pubblica, la gestione del suddetto Fondo di garanzia è stata affidata ad Artigiancassa SpA, stipulando con quest'ultima il contratto rep. 16480 del 14/11/2011;

le disposizioni operative che disciplinano attualmente gli interventi a valere sul citato Fondo di garanzia sono state approvate con D.G.R. n. 62-13338 del 15/02/2010;

ai sensi del capitolato speciale d'appalto approvato con DD n. 255/DB1603 del 28/09/2010 relativo all'affidamento di cui sopra ad Artigiancassa SpA, il Comitato tecnico regionale di valutazione (CTRV) istituito con DGR n. 8 -3317 del 31/01/2012, "propone alla Regione eventuali variazioni ed integrazioni alle condizioni, criteri e modalità operative degli interventi agevolativi" gestiti da Artigiancassa SpA;

il suddetto CTRV, nella seduta del 18/10/2012, ha proposto alla Regione una modifica delle vigenti Disposizioni operative;

la modifica attiene:

- alla previsione di un termine per gli accantonamenti (paragrafo 1) che consente di liberare le risorse per garantire nuove operazioni: tale disposizione risulta particolarmente opportuna a fronte dell'attuale carenza di risorse sul Fondo;
- ad un più efficace impiego delle risorse, concentrandole sulla forma della riassicurazione che si è dimostrata più incisiva rispetto alle forme di garanzia diretta e cogaranzia;

– alla razionalizzazione del testo, che consente di renderne più agevole la lettura e la comprensione, riconducendo all’articolato alcune specifiche attualmente contenute in schede tecniche, che nella versione proposta sono eliminate;

– ad una più puntuale definizione delle modalità di escussione (paragrafo 5), per assicurare omogeneità alle procedure, con l’esplicitazione del termine entro cui la revoca della Banca deve essere comunicata al Garante: tale termine, coerentemente con la previsione dell’Art. 1957 cod. civ., può essere fissato in sei mesi dalla scadenza dell’affidamento, in analogia con quanto previsto per i Fondi regionali di riassicurazione per le PMI a valere sul POR FESR 2007-2013;

considerato che:

nell’attuale situazione di perdurante grave crisi economica è necessario sostenere l’accesso al credito delle PMI piemontesi, per assicurare la liquidità necessaria alla gestione e agli investimenti;

che tale sostegno è uno degli assi portanti della politica regionale per le attività produttive e si declina in strumenti di credito agevolato e di potenziamento del sistema di garanzia, sia attraverso la creazione di Fondi pubblici (Fondi di riassicurazione per le PMI piemontesi a valere sul POR FESR 2007-2013) sia con azioni mirate al rafforzamento e alla razionalizzazione del sistema dei Confidi (Misura 2.7 del Programma per le attività produttive 2011-2015);

che il Fondo di garanzia di cui al presente provvedimento è uno strumento efficace e collaudato per favorire l’ottenimento di finanziamenti a medio termine per le imprese artigiane e consente la copertura di operazioni che non possono beneficiare dell’intervento del Fondo centrale di garanzia; che le modalità di gestione proposte consentono di liberare immediatamente risorse già depositate sul Fondo per circa 1 milione di Euro per nuovi interventi di garanzia, senza gravare sul bilancio regionale;

che le suddette risorse consentiranno di riassicurare finanziamenti per oltre 57 milioni di Euro;

la Giunta regionale,

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il verbale della seduta del 18 ottobre 2012 del Comitato tecnico regionale di valutazione istituito presso Artigiancassa SpA;

con voti unanimi,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano,

di approvare l’allegato A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante “Fondo regionale di garanzia – Disposizioni operative” relativo alla gestione del Fondo di garanzia istituito presso Artigiancassa SpA;

di revocare l’allegato A alla DGR n. 62-13338 del 15/02/2010;

i benefici di cui alla presente deliberazione sono concessi ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore (“de minimis”) ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con DGR. n. 43-6907 del 17/9/2007, per cui non sussiste l’obbligo di notifica alla U.E.;

di autorizzare la Direzione Attività produttive a tutti gli adempimenti necessari a conseguenti alla presente deliberazione, in particolare a concordare con Artigiancassa SpA le necessarie modifiche alla modulistica in uso per la richiesta delle agevolazioni di cui al presente provvedimento, in conformità alla legge, al presente provvedimento e agli orientamenti dell’Amministrazione regionale sull’osservanza del regolamento “de minimis” vigente.

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR 22/2010.

(omissis)

Allegato

Logo Regione Piemonte

Logo Artigiancassa

FONDO REGIONALE DI GARANZIA

Disposizioni operative

approvate con dgr10-4882 del 7/11/212

1. Finalità degli interventi e natura della garanzia

Possono beneficiare della copertura del Fondo regionale di garanzia per l'Artigianato (Fondo), istituito presso Artigiancassa S.p.A, le garanzie per finanziamenti a medio termine prestate dai Confidi a favore di imprese artigiane aventi almeno una unità operativa in Piemonte; tali finanziamenti non possono essere riassicurati da altri Fondi pubblici.

La qualifica artigiana dell'impresa, risultante dall'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, deve sussistere alla data dell'ammissione alla garanzia del Fondo.

La garanzia del Confidi non può essere superiore al 60% del finanziamento.

La durata massima della riassicurazione e dei finanziamenti riassicurati è di 5 anni.

La garanzia del Fondo è prestata in relazione a finanziamenti concessi ed erogati ad imprese artigiane economicamente e finanziariamente sane.

La garanzia si esplica in forma di riassicurazione nella misura del 70% dell'importo garantito dai Confidi.

Per ciascun Confidi il tetto massimo delle perdite liquidabili dal Fondo non può superare il 5% dell'importo garantito dal Fondo per il Confidi richiedente, nell'anno in cui le operazioni sono state ammesse alle agevolazioni; la Direzione regionale Attività Produttive è autorizzata a modificare tale cap fino ad un massimo di 2 punti percentuali, in relazione all'aumento di rischiosità del credito in Piemonte.

L'accantonamento per ciascun Confidi, riferito a ciascuna annualità di originaria riassicurazione, è mantenuto fino a quando il rischio garantito in essere – per le operazioni scadute da oltre sei mesi – non sia inferiore all'accantonamento stesso; da tale data il rischio eccedente viene liberato e ritrasferito al Fondo.

La garanzia del Fondo è disciplinata dal regime comunitario “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (G.U.U.E. 28-12-2006, n. L 379) e può riguardare, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del predetto Regolamento, la quota del finanziamento che ha beneficiato di interventi agevolativi previsti da altre normative statali e/o regionali, qualora con tale cumulo non sia superata l'intensità dell'agevolazione fissata per tali interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina (Regolamento d'esenzione per categoria, decisione della Commissione).

2. Richiesta di ammissione alla garanzia

La richiesta di ammissione alla garanzia deve essere presentata alla Sede regionale dell'Artigiancassa per il Piemonte dai Confidi compilata su apposito modulo ovvero su tracciato informatico, predisposti in conformità alla legge, alle presenti Disposizioni operative, agli orientamenti dell'Amministrazione regionale sull'osservanza del regolamento “*de minimis*” vigente, completa della documentazione in esso indicata e della documentazione antimafia, se necessaria.

Il termine per la presentazione è fissato in tre mesi dalla data di erogazione del finanziamento da parte della Banca.

Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta Artigiancassa comunica il numero di posizione assegnato alla richiesta stessa e il responsabile dell'unità organizzativa competente per

l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per l'ammissione alla garanzia di cui al successivo paragrafo 3.

3. Ammissione alla garanzia

L'ammissione alla garanzia è deliberata dal Comitato tecnico regionale di valutazione nei limiti delle disponibilità impegnabili del Fondo, nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa, secondo l'ordine cronologico di presentazione; entro i successivi 15 giorni viene data comunicazione dell'ammissione e del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione della garanzia.

L'ammissione alla garanzia non può essere deliberata se la relativa richiesta non è correttamente documentata.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di 45 giorni dalla data della relativa richiesta da parte di Artigiancassa.

Artigiancassa, su indicazione del Comitato tecnico regionale di valutazione, comunica tempestivamente con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.

Ove si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, Artigiancassa comunica, sempre con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, la data di erogazione dalla quale è possibile presentare le richieste di ammissione, comprensive delle domande giacenti.

La commissione richiesta a fronte della garanzia del Fondo è pari allo 0,20% dell'importo garantito dal Fondo.

In caso di operazioni straordinarie, quali cessioni, fusioni, incorporazioni, delle imprese riassicurate che comportino la richiesta di accollo del finanziamento garantito, il Confidi, ai fini del trasferimento della riassicurazione precedentemente concessa dovrà presentare ad Artigiancassa apposita richiesta firmata dal proprio legale rappresentate e contenente:

- copia dell'atto di cessione, trasformazione, incorporazione registrato;
- dichiarazione della Banca relativa all'accollo del finanziamento da parte della "nuova" impresa;
- copia della delibera del Confidi di concessione della garanzia in capo impresa acollataria.

L'impresa acollataria deve essere iscritta all'albo delle imprese artigiane ed avere almeno una unità locale in Piemonte, come da visura storica camerale.

4. Condizioni di inefficacia della garanzia

La garanzia del Fondo non è efficace nel caso in cui sia stata concessa sulla base di dati o dichiarazioni non veritieri.

5. Escussione della garanzia

Il Confidi può richiedere l'intervento del Fondo, a seguito della revoca dell'affidamento da parte della Banca, entro 60 gg dal pagamento delle somme dovute alla Banca stessa, allegando con riferimento ad ogni singolo finanziamento:

- indicazione degli estremi della richiesta di riassicurazione: numero di posizione Artigiancassa, nominativo dell'impresa;

- copia conforme all'originale della delibera di concessione della garanzia del Confidi;
- comunicazione di revoca della Banca, che deve essere effettuata, ai sensi dell' art. n. 1957 CC, entro sei mesi dalla scadenza dell'affidamento stesso;
- contabile relativa al pagamento della somma dovuta dal garante stesso e l'eventuale assenso a proposte di transazione parziale (saldi e stralci);
- dichiarazione rilasciata dal proprio legale rappresentante che la somma corrisposta alla Banca non beneficia di analoga agevolazione da parte di altri organismi di garanzia; tale dichiarazione dovrà contenere la descrizione delle azioni giudiziali per il recupero del credito, ovvero l'assenso alla proposta di transazione parziale "a saldo e stralcio";
- indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale accreditare l'ammontare della somma riassicurata dovuta dal Fondo;
- in caso di operazioni di accollo, qualora non fossero già stati inviati, i relativi documenti di cui al penultimo comma del precedente paragrafo 3.

Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, Artigiancassa dà comunicazione ai soggetti garantiti del responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria della richiesta di escussione del Fondo.

L'intervento del Fondo è deliberato dal Comitato tecnico regionale di valutazione nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa; entro i 15 giorni successivi viene data comunicazione della delibera al Confidi; contestualmente, viene effettuato il versamento dell'importo dovuto.

Resta ovviamente fermo l'obbligo di svolgere, anche per conto e nell'interesse del Fondo, le azioni giudiziali¹ per il recupero del credito da parte del Confidi, ovvero tramite le Banche;

Il Confidi è esonerato dall'obbligo di svolgere le azioni giudiziali di cui al comma precedente qualora l'importo netto escutibile al Fondo non superi i 3.000,00 €.

È altresì esonerato dall'obbligo di attivare le azioni giudiziali il Confidi che, a seguito dell'attivazione di azioni per il recupero del credito da parte della Banca erogante, abbia ricevuto dalla medesima, ed accettato incondizionatamente, la proposta transattiva "a saldo e stralcio" relativa al credito residuo rimasto insoluto. Qualora il Confidi, dopo l'escussione da parte della Banca, definisca il suo credito, anche a saldo e stralcio, nei confronti dell'Impresa, potrà richiedere l'escussione del Fondo per la sola quota parte di perdita effettivamente subita.

I Confidi, entro il 30 giugno di ogni anno, relazionano in ordine all'andamento delle eventuali azioni giudiziali/stragiudiziali intraprese, direttamente o tramite le Banche finanziatrici, fino alla chiusura delle relative procedure, i cui esiti devono essere tempestivamente comunicati e documentati ad Artigiancassa per la rendicontazione al Comitato tecnico regionale di valutazione.

Le somme recuperate a seguito delle azioni giudiziali/stragiudiziali, dedotte le spese giudiziali sostenute, con esclusione delle parcelle/onorari dei legali, dovranno essere ripartite con il Fondo stesso in misura proporzionale alle perdite rispettivamente sofferte.

6. Modifiche delle Disposizioni operative.

Le presenti Disposizioni operative possono essere modificate dalla Regione anche su proposta del Comitato tecnico regionale di valutazione.

La Direzione regionale Attività Produttive è autorizzata ad apportare le modifiche procedurali che si rendessero necessarie per garantire la piena operatività del Fondo.

7. Settori esclusi

Sono escluse dagli interventi del Fondo le operazioni relative alle attività di cui all'appendice n. 1.

8. Controlli

Il Comitato tecnico regionale di valutazione si riserva la facoltà di effettuare, tramite Artigiancassa, verifiche e controlli sulla conformità degli interventi effettuati a valere sul Fondo alle presenti Disposizioni operative.

9. Informazioni e trasparenza

I Confidi sono tenuti ad informare le imprese della disciplina di cui alle presenti Disposizioni operative che direttamente le concerne.

E' in ogni caso obbligo dei Confidi consentire alle imprese interessate l'accesso, in qualsiasi momento, alle presenti Disposizioni operative, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90.

Le presenti Disposizioni operative sono pubblicate sul sito www.artigiancassa.it.

10. – Condizioni del regime de minimis – cumulabilità

Le agevolazioni di cui alle presenti Disposizioni operative sono soggette al regime "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore – G.U.U.E. 28/12/2006, n. L 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto Regolamento. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte l'agevolazione eventualmente concessa dovrà essere restituita.

I Beneficiari sono le imprese artigiane con le esclusioni indicate nell'appendice n. 1.

Le agevolazioni in regime "de minimis" non possono superare i 200.000,00 Euro (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell'arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il massimale è ridotto a 100.000,00 Euro (ESL) per le imprese attive nel settore del trasporto merci/persone su strada.

Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'agevolazione concessa ai sensi delle presenti Disposizioni operative con quelle in regime "de minimis" ottenute dal beneficiario nell'esercizio finanziario in cui è concessa l'agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti. Qualora l'agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dell'esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita. Ai fini del rispetto del massimale l'Ente gestore condiziona la concessione dell'agevolazione ad una dichiarazione dell'impresa beneficiaria relativa agli aiuti "de minimis" ottenuti nel periodo sopra indicato.

L'Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda (ESN, ESL), è l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità dell'aiuto erogato caso per caso.

Per determinare l'entità dell'agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l'aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l'elemento di vantaggio dell'aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull'investimento, della durata del finanziamento, dell'ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell' aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell' Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sull'investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l'Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL).

Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l'Equivalente Sovvenzione Netta (ESN).

Le modalità di calcolo dell'ESL o dell'agevolazione di cui presente provvedimento, possono essere richieste all'Ente gestore.

È consentito il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi delle presenti Disposizioni operative con altre agevolazioni ottenute per diverse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto.

È consentito il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi delle presenti Disposizioni operative con agevolazioni ottenute per le stesse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto purché non sia superata l'intensità prevista da tali regimi.

Gli aiuti sotto forma di garanzia soggetti a regime “ de minimis” non possono superare l'80% del finanziamento garantito. L'importo garantito non può superare euro 750.000 nel settore del trasporto su strada e euro 1,5 milioni negli altri settori.

11 – Operatività

Le presenti Disposizioni operative entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Alla prima presentazione i Confidi possono richiedere la riassicurazione del Fondo esclusivamente per i finanziamenti erogati a partire dallo 01/06/2012; le domande già presentate e non ammesse alla garanzia per mancanza fondi, sono annullate.

La data entro cui effettuare il primo invio delle richieste è fissata nella Circolare emanata da Artigiancassa, di concerto con la Direzione regionale Attività produttive.

¹ Per azioni giudiziali si intendono tutti gli atti che attribuiscono al creditore la veste di parte processuale e che si sostanziano in una domanda rivolta all'adempimento del credito sui cui il giudice abbia il dovere di provvedere.

ATTIVITA' ESCLUSE

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA':

A

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA (Sezione A della classificazione ATECO 2002)

01

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI

01.1

Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura

01.2

Allevamento di animali

01.3

Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista)

B

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI (Sezione B della classificazione ATECO 2002)

05

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05.0

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

05.01

Pesca

05.02

Piscicoltura

DA

INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

15.20.1

Conservazione di pesce, crostacei, molluschi mediante congelamento, salatura, ecc.

15.20.2

Preparazione ed inscatolamento di prodotti e conserve di a base di pesce, crostacei e molluschi

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

51.38.1

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

51.38.2

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

52.23.0

Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO

NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone.

Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generalis" – secondo il regolamento 1998/2006 fino all'ammontare massimo di 200.000 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche).

Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.

ATTIVITA' AMMESSE CON LIMITAZIONI

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA':

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

60.24.0 trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 – tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.

ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE⁵ DI PRODOTTI AGRICOLI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO

DA

INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- concessi ad imprese in difficoltà.

5 Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività'.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l' imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l' eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell' ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.